

Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione a effetto ritardato

di **Maria Romana Allegri** – *Ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico presso la Sapienza Università di Roma*

SOMMARIO: 1. L'iter legis, l'entrata in vigore e la dilazione dell'efficacia – 2. La registrazione e la rinuncia alla democrazia interna – 3. La personalità giuridica europea e il ruolo degli Stati membri – 4. Trasparenza e meccanismi di controllo: una nuova Autorità – 5. E allora?

1. L'iter legis, l'entrata in vigore e la dilazione dell'efficacia

Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo riunito in assemblea plenaria ha finalmente approvato la risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee¹. Sono così trascorsi quasi due anni da quando la Commissione europea ha avanzato la sua proposta², con l'intenzione di pervenire ad una nuova disciplina che potesse essere applicata già nelle elezioni europee di maggio 2014. L'iter del provvedimento è stato però travagliato: la proposta della Commissione europea è stata esaminata ed emendata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo il 24 aprile 2013³, dopo aver acquisito il parere della Commissione giuridica e della Commissione bilancio; solo il 5 marzo 2014 il Consiglio, grazie all'impulso decisivo dato all'iter legislativo dalla Presidenza greca, ha approvato la propria proposta, poi accolta – nonostante presentasse significative differenze rispetto a quella ricevuta dal Parlamento europeo – dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo nella riunione del 17 marzo 2014, in modo che potesse essere approvata nella Plenaria di aprile.

¹ P7_TA-PROV(2014)0421.

² COM(2012) 499 del 12 settembre 2012.

³ A7-0140/2013.

Le nuove norme, comunque, non saranno subito efficaci: il nuovo regolamento, infatti, sarà applicativo solo a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 41); a metà del 2018 il Parlamento europeo pubblicherà un rapporto sull'applicazione del regolamento, come pure farà entro la fine del 2018 la Commissione europea, accompagnando il rapporto con la proposta di misure legislative atte ad emendare il regolamento (art. 38). Una dilazione così ampia dei tempi di attuazione del regolamento, giustificata con la necessità per gli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per adeguarvisi ("considerando" n. 45), vanifica di fatto lo sforzo che è stato fatto per pervenire alla sua approvazione prima delle elezioni europee del 2014 e non può che essere interpretata come segno della debole volontà politica emersa in seno al Consiglio di rafforzare realmente il peso politico dei partiti politici europei.

Quanto già scritto in precedenza su questa stessa Rivista⁴ e altrove⁵ in relazione ai partiti politici europei e al loro sistema di finanziamento⁶, commentando proposta presentata dalla Commissione europea nel 2012 e gli emendamenti ad essa apportati dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo nell'aprile 2013, necessita ora di qualche correzione e integrazione: il nuovo regolamento approvato qualche settimana fa dal Parlamento europeo, che ha così accolto gli emendamenti del Consiglio, appare infatti per alcuni aspetti sensibilmente diverso dalla originaria proposta. E' opportuno quindi in questa sede sottolineare le più significative modifiche.

⁴ M. R. ALLEGRI, *Il finanziamento pubblico e privato ai partiti politici europei: il regime attuale e le modifiche proposte in vista delle elezioni europee del 2014*, in "Osservatorio costituzionale", n. 1/2013.

⁵ M. R. ALLEGRI, *I partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali*, in "Federalismi.it", n. 22/2013.

⁶ Riferimenti bibliografici essenziali su questo tema: L. BARDI, E. BRESSANELLI, E. CALOSI, W. GAGATEK, P. MAIR, E. PIZZIMENTI, *How to Create a Transnational Party System*, a study prepared in the framework of the European Union Democracy Observatory (EUDO) for the European Parliament, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2010, <http://www.eui.eu/Projects/EUDO-OPPR/Documents/StudyOPPR-PE.pdf>; P. CACCAVALE, *Partiti politici europei e gruppi parlamentari nella sesta legislatura del Parlamento europeo*, in "Rassegna parlamentare", 4/2006; A. CIANCIO, *Partiti politici e gruppi parlamentari nell'ordinamento europeo*, in "Politica del diritto", n. 2/2007, pp. 153-174; ID., *I partiti europei e il processo di democratizzazione dell'Unione*, in "Federalismi.it", n. 9/2009; G. GRASSO, *Partiti politici europei*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Agg., Torino, Utet, 2008, pp. 615 ss.; ID., *Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: quale termine di raffronto per l'Italia?*, in "Politica del diritto", n. 4/2010, pp. 609-668; I. INGRAVALLO, *I partiti politici a livello europeo: analisi e prospettive*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto", 2012, pp. 203 ss.; F. SEATZU, *La nuova disciplina giuridica sul finanziamento dei "partiti politici a livello europeo"*, in "Studi sull'integrazione europea", n. 3/2008, pp. 575-596; F. SOZZI, *National Parties, Political Processes and the EU Democratic Deficit: The Problem of Europarties Institutionalization*, EUI Working Paper RSCAS n. 2013/04.

2. La registrazione e la rinuncia alla democrazia interna

Nel nuovo regolamento/statuto (art. 3), potranno registrarsi come partiti politici europei (non più, come recita il regolamento/statuto attualmente in vigore, “partiti politici a livello europeo”) quelle alleanze politiche – cioè cooperazioni strutturate fra partiti politici e/o fra cittadini – che non perseguono fini di lucro, che hanno sede in uno degli Stati membri, che osservano nel programma e nell’azione i valori su cui l’Unione europea si fonda (cioè la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza lo stato di diritto e il rispetto per i diritti umani, inclusi quelli delle minoranze), che hanno partecipato alle elezioni europee o che semplicemente hanno espresso pubblicamente l’intenzione di parteciparvi, che sono rappresentati nel Parlamento europeo o nelle assemblee parlamentari nazionali o regionali in almeno un quarto degli Stati membri (cioè attualmente sette) oppure che hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo. Da queste disposizioni si evince che la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e la presenza di propri delegati eletti in tale organo è un requisito soltanto eventuale e che un partito politico potrebbe essere considerato europeo anche se privo di rappresentanti eletti nel Parlamento europeo.

Del resto, mentre i partiti politici nazionali sono essenzialmente associazioni di cittadini, quelli europei sono associazioni di associazioni, che ammettono solo residualmente, e spesso con alcune limitazioni in termini di diritto di voto nei congressi di partito, la possibilità di adesioni individuali: ecco quindi che il rapporto dei partiti politici europei con i loro omologhi nazionali diventa determinante ai fini della loro stessa esistenza e qualificazione tanto più che, finché le elezioni per il Parlamento europeo continueranno ad essere dominate dalla competizione politica fra partiti di livello nazionale, anche il requisito della rappresentanza all’interno del Parlamento europeo di un partito europeo è strettamente collegato al successo elettorale dei partiti politici nazionali che ne sono membri. Tuttavia, i partiti scarsamente rappresentati nel Parlamento europeo verranno penalizzati dal punto di vista del finanziamento: il nuovo regolamento prescrive, infatti, che per ottenere contributi dall’Unione europea il partito politico dovrà avere almeno un proprio rappresentante eletto nel Parlamento europeo (art. 17 par. 1) e che l’ottantacinque per cento dei finanziamenti verrà distribuito fra i partiti proporzionalmente al numero dei rispettivi rappresentanti nel Parlamento europeo (art. 19 par. 1).

Alle alleanze politiche che intenderanno registrarsi come partiti politici europei il nuovo regolamento impone di dotarsi di propri statuti che ne rendano trasparente l'organizzazione interna. Purtroppo, mentre l'originaria proposta della Commissione europea prevedeva che gli statuti fossero improntati a principi di democrazia interna (elezione democratica dei membri degli organi di partito, processi decisionali democratici, procedure chiare e trasparenti per la selezione di candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche), tutto ciò è scomparso nella versione emendata dal Consiglio, il cui art. 4 fa ora riferimento unicamente a requisiti formali. Quindi, l'unico ancoraggio esplicito dei partiti politici europei alla democrazia resta la menzione dei valori su cui si fonda l'Unione europea (art. 3 comma 1 lett. c), che però si riferisce solo al programma e all'azione del partito – quindi alla sua proiezione esterna – e non alla sua struttura interna. Il rispetto dei valori su cui l'Unione europea si fonda è un requisito indispensabile per la permanenza del partito politico nel Registro e infatti la conseguenza collegata al mancato rispetto di tale clausola è la cancellazione dal Registro (art. 27 par. 1). E' possibile che lo Stato membro in cui il partito politico ha sede pretenda di integrare lo statuto del partito con ulteriori requisiti, purché non incompatibili con il regolamento europeo (art. 4 u. c.); fra questi, non è escluso che taluni Stati membri possano esigere il rispetto della democrazia interna e, addirittura, considerare il mancato rispetto di norme nazionali relative alla democrazia interna una possibile causa di cancellazione dei partiti dal Registro *ex art. 16 par. 3.*

Evidentemente la rinuncia ad imporre requisiti di democrazia interna ai partiti politici europei è stata determinata dalla difficoltà da parte di alcuni ordinamenti giuridici nazionali di accettare il principio dell'organizzazione democratica dei partiti politici imposto per legge, essendo i partiti libere associazioni di cittadini e, come tali, caratterizzate dall'autonomia organizzativa. Anche in Italia, ad esempio, la legge n. 13/2014, che ha convertito il d. l. n. 149/2013, recante *Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*, non ha mantenuto la disposizione del comma 2 dell'art. 3 del decreto legge, che imponeva che lo statuto dei partiti fosse improntato all'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto; a quella originaria disposizione la legge di conversione ha sostituito un più generico richiamo al rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, da cui deve desumersi che, anche per quanto riguarda i partiti politici italiani, il richiamo alla democraticità presente nel titolo della legge sia da

intendersi come riferito solo alle finalità che il partito si pone e non alla sua organizzazione interna⁷. Del resto, poiché i partiti politici europei sono composti da quelli nazionali, la disciplina dei partiti politici nazionali presente nella maggior parte degli Stati membri non poteva non essere tenuta in considerazione nel nuovo regolamento sui partiti politici europei, tanto più che le campagne elettorali, le procedure elettorali e il legame fra i candidati e i loro potenziali elettori restano ancora strettamente ancorati alla dimensione nazionale. Così però si è persa un'occasione importante per incentivare gli ordinamenti giuridici nazionali ad orientare per legge i partiti nazionali verso un'organizzazione interna su base democratica.

3. La personalità giuridica europea e il ruolo degli Stati membri

La registrazione comporterà per i partiti politici europei l'acquisizione della personalità giuridica europea (artt. 12-16) che potrà sostituire o affiancare quella dello Stato membro in cui il partito ha sede e grazie alla quale i partiti otterranno riconoscimento e capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri. Nella versione licenziata dal Consiglio, le norme sulla personalità giuridica appaiono sensibilmente più articolate rispetto all'originaria proposta della Commissione e volte, in particolare, a definire i rapporti fra personalità giuridica europea e nazionale, tutelando da un lato gli interessi dello Stato membro in cui il partito politico ha sede e, dall'altro, quelli del partito stesso. Ne consegue (art. 14) che i partiti politici europei saranno soggetti a un triplice ordine di fonti normative: il regolamento europeo, la legislazione nazionale per tutti gli aspetti non previsti dal regolamento europeo e infine, per tutto ciò che residua, i rispettivi statuti. La cancellazione del partito dal Registro, quindi, potrà avvenire anche su richiesta dello Stato membro in cui esso ha sede in caso di gravi violazioni della legislazione nazionale applicabile (art. 16 par. 3). Gli Stati membri, dunque, acquistano un ruolo decisivo per l'esistenza stessa dei partiti politici europei, che esisteva già nella proposta originariamente presentata dalla Commissione europea, anche se in modo assai più sfumato⁸.

⁷ M. R. ALLEGRI, *Democrazia, controllo pubblico e trasparenza dei costi della politica*, in "Federalismi.it", n. 9/2014 (in corso di pubblicazione).

⁸ Una articolata riflessione sulla personalità giuridica europea attribuita ai partiti politici europei si trova in D. P. PETRALIA, *La personalità giuridica dei partiti politici europei: un passo avanti nella direzione della democrazia rappresentativa? I differenti approcci nazionali al tema*, in "Ratioiuris.it", senza data, <http://ratioiuris.demol.it/news.interna.php?notizia=1687>

La personalità giuridica europea sarà collegata alla permanenza del partito politico nel Registro: il partito ne verrà quindi privato nel caso in cui dovesse essere cancellato dal Registro e la personalità giuridica europea verrà convertita in personalità giuridica nazionale. Ciò comporterà anche la decadenza dal diritto di ricevere contributi a carico del bilancio generale dell'Unione. Le disposizioni relative al finanziamento, infatti, costituiscono il *corpus* di disposizioni centrale del nuovo regolamento, come del resto già nell'attuale. Per ragioni di brevità, però, ometto di approfondire qui questo aspetto, rimandando a quanto già scritto su questo argomento⁹, dato che per questa parte le norme recentemente approvate sono sostanzialmente le stesse di quelle proposte dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo nell'aprile 2013. Mi limito qui a segnalare, per quanto riguarda i contributi pubblici, il passaggio da un sistema finanziamento basato su sovvenzioni al funzionamento ad uno fondato su un regime di contributi alla spesa: i partiti europei, quindi non saranno più gravati dall'obbligo di presentare un programma di lavoro annuale o bilanci previsionali di funzionamento a giustificazione della richiesta di sovvenzioni, ma dovranno semplicemente giustificare *ex post* le spese sostenute. Per quanto riguarda le erogazioni liberali, invece, è stato previsto il limite massimo di diciottomila euro annui per donatore¹⁰, che però non si applicherà alle donazioni provenienti da membri del Parlamento europeo, da assemblee parlamentari regionali o da partiti politici nazionali membri di quelli europei. Infine, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi pubblici e privati, il nuovo regolamento sancisce esplicitamente all'art. 21 la possibilità per i partiti politici europei di utilizzare le proprie risorse per il finanziamento delle campagne elettorali per il Parlamento europeo, possibilità che invece la normativa attualmente vigente esclude.

4. Trasparenza e meccanismi di controllo: una nuova Autorità

L'informazione rivolta ai cittadini assume nel nuovo regolamento un'importanza fondamentale: ciò è senz'altro un segno evidente dello sforzo di democratizzare la vita politica dell'Unione. Secondo l'art. 31, infatti, i partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici

⁹ M. R. ALLEGRI, *Il finanziamento pubblico e privato ai partiti politici europei*, cit.

¹⁰ L'originaria proposta della Commissione poneva il limite a venticinquemila euro.

europei. Va segnalato, però, l'uso del verbo "possono" – in Inglese "may" – in luogo di "devono", rendendo così la disposizione non cogente. L'art. 32, inoltre, impone al Parlamento europeo di realizzare un apposito sito internet attraverso il quale rendere trasparenti nei confronti dei cittadini tutte le informazioni riguardanti i partiti politici europei: statuti, domande di registrazione non approvate con relative motivazioni, relazione annuale dei fondi pubblici erogati a partiti politici, bilanci e rendiconti dei partiti, nomi dei donatori e importo delle corrispondenti donazioni¹¹, contributi ricevuti dai partiti nazionali membri, elenco delle persone giuridiche affiliate ai partiti politici europei, numero dei membri, descrizione dell'assistenza tecnica eventualmente prestata ai partiti, decisioni sanzionatorie con relative motivazioni, relazione di valutazione del Parlamento europeo. Si tratta di un impegno che va nella giusta direzione, quella cioè di considerare i cittadini i soggetti nei confronti dei quali in primo luogo i partiti europei debbono sentirsi responsabili. Solo che andrebbe completato anche con norme nazionali di segno opposto, che impongano ai partiti politici nazionali di rendere trasparenti i propri rapporti politici, ma anche economico-finanziari, con quelli europei. Da questo punto di vista, la normativa italiana sui partiti politici recentemente adottata è assolutamente carente e, per giunta, la campagna elettorale attualmente in corso non fa che evidenziare tale debolezza: i partiti politici nazionali, infatti, finora per lo più non si sono particolarmente impegnati a mettere evidenza dinanzi all'opinione pubblica il proprio rapporto di affiliazione con il partito europeo di riferimento e quindi il proprio sostegno ad un determinato candidato alla Presidenza della Commissione, come invece avevano esplicitamente richiesto la Commissione europea¹² e il Parlamento europeo¹³.

Ciò che è radicalmente diverso nel regolamento recentemente approvato rispetto alla proposta della Commissione europea del 2012 e alla lettura della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo del 2013 sono le disposizioni relative agli organismi deputati al controllo. Infatti, competente a controllare il rispetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro da parte dei partiti politici e la loro permanenza nel tempo non sarà più il Parlamento europeo, coadiuvato da un comitato di esperti indipendenti, ma una Autorità indipendente con propria personalità giuridica,

¹¹ Sfuggono all'obbligo di pubblicità le donazioni di piccola entità, cioè quelle di entità inferiore a 1500 euro annui per donatore e quelle di importo compreso fra 1500 e 300 euro annui per le quali il donatore non abbia prestato consenso alla pubblicazione: in questi casi verrà pubblicato solo l'importo complessivo e non le singole donazioni.

¹² COM(2013) 126 del 13 marzo 2013, *Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l'efficienza*.

¹³ *Risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014*, P7_TA-PROV(2013)0323, 4 luglio 2013.

composta da un Direttore nominato ogni quinquennio di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, coadiuvato da uno staff tecnico (art. 6). Ad essa il nuovo regolamento affida vari compiti: di tenere il Registro dei partiti politici europei (art. 7), di verificare che i partiti europei siano in possesso dei requisiti necessari per la registrazione (art. 8), di verificare la permanenza di tali requisiti e di decidere l'eventuale cancellazione dei partiti politici dal Registro (art. 9 e art. 27), di regolare le conseguenze della perdita della personalità giuridica europea da parte di un partito politico (art. 16 par. 7), di controllare i documenti contabili presentati dai partiti politici europei al termine di ciascun anno finanziario (art. 24), di sanzionare i partiti inadempienti nei casi prescritti dall'art. 27 applicando le sanzioni ivi indicate¹⁴, di vigilare sul corretto trattamento dei dati personali assieme al Parlamento europeo e al Comitato di esperti indipendenti (art. 33). Tutte le decisioni dell'Autorità potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (art. 6 par. 11 e art. 35) e verranno assunte in contraddittorio con il partito politico interessato (art. 34).

L'Autorità però non sarà l'unico organo investito di compiti di controllo. Innanzitutto, secondo l'art. 10, la decisione di radiare un partito politico dal Registro potrà essere assunta dall'Autorità, su eventuale sollecitazione degli Stati membri, solo dopo aver acquisito il parere, comunque non vincolante, di un Comitato di esperti indipendenti costituito da sei membri nominati due dal Parlamento europeo, due dal Consiglio e due dalla Commissione europea (art. 11); una tale decisione potrà essere assunta solo a patto che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino alcuna obiezione, perché altrimenti il partito politico rimarrà iscritto nel Registro. L'ultima parola spetta dunque al Parlamento europeo – come è logico che sia – ma anche al Consiglio; attraverso quest'ultimo, dunque, i governi degli Stati membri assurgono al ruolo di arbitri delle sorti dei partiti politici europei. Va anche detto che la norma non chiarisce quale siano le conseguenze di un'obiezione rispetto alla cancellazione di un partito dal Registro sollevata dal solo Parlamento o dal solo Consiglio e non da entrambi.

¹⁴ Per le infrazioni più gravi, la sanzione prevista è la radiazione dal Registro, con conseguente perdita della personalità giuridica europea. Altri tipi di infrazioni, generalmente connesse con il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza in capo ai partiti politici, sono soggette a sanzioni pecuniarie che vanno da 5% al 50% del bilancio del partito politico interessato, a seconda della gravità del comportamento. Un ultimo tipo di infrazioni, che a differenza delle precedenti sono “quantificabili”, riguardano l'accettazione di donazioni private vietate oppure l'utilizzo delle risorse economiche per finalità non consentite: in questo caso la sanzione corrisponde ad una percentuale che va dal 100% al 300% della somma illegalmente percepita o illegalmente utilizzata. Come sanzione aggiuntiva, il partito politico potrà essere escluso dal godimento dei derivanti dal bilancio generale dell'Unione per un periodo fino a cinque anni e, nel caso di un'infrazione ripetuta più volte nel corso di cinque anni, l'esclusione potrà arrivare a dieci anni.

Oltre a ciò, secondo l'art. 24 il controllo di tipo finanziario sarà esercitato congiuntamente all'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri, questi ultimi competenti in particolare per rilevare le infrazioni alla legislazione nazionale applicabile. Al termine di ogni anno finanziario, quindi, i partiti dovranno trasmettere tutta la documentazione contabile a tutti i tre i soggetti, che sono tenuti a cooperare fra loro e a scambiarsi tutte le informazioni rilevanti (artt. 23-24). Ad essi si aggiungono: una società indipendente di revisione contabile o un gruppo di esperti indipendenti, incaricati della certificazione del bilancio annuale dei partiti (art. 23); la Corte dei Conti (art. 25 par. 3 e 6), che esercita i suoi poteri *ex art. 287 TFEU*; l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (art. 25 par. 7); il Garante europeo per la protezione dei dati personali, per vigilare che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle norme del Regolamento CE n. 45/2001 (art. 25 par. 7); infine la Corte di giustizia dell'Unione europea, dinanzi alla quale le decisioni dell'Autorità sono appellabili (art. 35). Un sistema di controllo tanto articolato, voluto al fine di scongiurare il rischio che le decisioni affidate essenzialmente al Parlamento europeo potessero essere determinate per lo più da valutazioni di natura politica, non va però esente da critiche: si rischia la confusione e la sovrapposizione dei ruoli degli attori coinvolti, si appesantisce l'iter procedurale, si crea un nuovo organo dai contorni ancora incerti e soprattutto si allontanano i cittadini europei, rappresentati dal Parlamento, dal controllo relativo all'attività dei partiti politici.

5. E allora?

La sensazione è che i governi degli Stati membri rappresentati nel Consiglio, come già altre volte accaduto nella storia dell'Unione europea, abbiano espresso e fatto pesare un certo timore nei confronti del rafforzamento dell'identità politica dell'Unione europea. Su questo può aver inciso il clima di incertezza sulle conseguenze politiche degli esiti delle prossime elezioni del Parlamento europeo, da cui ci si aspetta – o si teme – lo scardinamento di alcuni equilibri consolidati. Tutto sommato, considerando l'inutilità pratica immediata delle nuove norme sui partiti politici europei, applicative solo dal 2017, lo scarsissimo rilievo mediatico che ad esse è stato dato, tanto da rendere difficile il reperimento di informazioni in merito persino attraverso il sito del Parlamento europeo, e quindi il loro scarso peso fra le tematiche dibattute in campagna elettorale, non sarebbe stato sbagliato rimandare l'approvazione del nuovo regolamento alla prossima legislatura che forse, per via dei rinnovati equilibri politici, avrebbe potuto compiere scelte più coraggiose, riuscendo a far prevalere la visione del Parlamento europeo su quella del Consiglio.